

Agriturismo

https://www.reterurale.it/downloads/Agriturismo_multifunzionalit%C3%A0.pdf

La legislazione sull'agriturismo

- In **Italia** la multifunzionalità trova attuazione con il **Decreto legislativo n. 228 del 2001 o Legge di Orientamento** che rinnova – ampliandone le attività di competenza - la configurazione giuridica e funzionale dell'imprenditore e dell'impresa agricola.
- Ma già **nel 1985 con la Legge Quadro n. 730 sull'agriturismo** (*Legge 5 dicembre 1985, n. 730 "Disciplina dell'agriturismo", poi sostituita dalla **Legge Quadro n. 96 del 20 febbraio 2006***) chiare ed esplicite attività multifunzionali venivano riconosciute come "di competenza" dell'imprenditore agricolo **in quanto connesse all'attività principale dell'azienda agricola**, per il perseguimento di finalità di mercato e non.

Agriturismo: gli albori

- L'agriturismo è apparso per la prima volta nell'ordinamento normativo italiano **nel 1973** con la legge della Provincia Autonoma di Trento n. 11 del 20 marzo 1973 ("Interventi a favore dell'agriturismo"), seguita, nel 1975 da Veneto (L.R. 31 gennaio 1975, n. 21) e Campania (L.R. 5 giugno 1975, n. 53).
- **Tuttavia queste norme, in assenza di un riconoscimento "quadro" statale erano finalizzate soprattutto ad incentivare l'ospitalità turistica offerta dagli imprenditori agricoli nell'ambito di un'impresa distinta da quella agricola.**
- Nello stesso periodo la Comunità Europea emanava la Direttiva n. 268/1975 *"sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate"* nella quale **si indicava nella connessione delle attività agricole con attività turistiche e artigianali una opportunità di sostegno ai redditi delle imprese agricole.**

Agriturismo: la legge n. 730 del 1985

- Solo nel 1985, con la Legge n. 730 approvata dal Parlamento il 5 dicembre, **l'agriturismo è stato definito a livello statale come attività di ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli** di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, connessa e complementare rispetto all'attività agricola.
- Per la prima volta si considerava “connessa” una prestazione di servizi, quando l'articolo 2135 del Codice Civile, che definiva la figura e le attività dell'imprenditore agricolo, riconosceva come connesse solo *“le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura”*.

Agriturismo: d.l. n.228 del 2001

- Successivamente, col Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, l'articolo 2135 del Codice Civile sarà modificato, considerando esplicitamente connesse anche *“le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”* e, in generale, *“le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”*.

Agriturismo: legge n.96 del 2006 e leggi regionali

- Alla Legge n. 730/1985, considerando la competenza costituzionale delle Regioni in materia di agricoltura e di turismo, è seguita l'emanazione di Leggi Regionali che stabilivano criteri e limiti per l'esercizio dell'attività agrituristica.
- La Legge 20 febbraio 2006, n. 96 ("Disciplina dell'agriturismo") è poi intervenuta a sostituire la precedente norma-quadro del 1985, conservandone i principi fondamentali e tuttavia introducendo alcune disposizioni innovative intese a favorire lo sviluppo del settore. In seguito, recependo le disposizioni della nuova legge statale, le Regioni hanno emanato nuove leggi in materia.

Agriturismo: la legge n. 96 del 2006

- Secondo la Legge 96/2006 (art. 2, comma 3) *“Rientrano fra le attività agrituristiche:*
- *a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;*
- *b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;*
- *c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;*
- *d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale”.*
- Le citate attività di accoglienza possono essere organizzate congiuntamente o disgiuntamente purché soddisfino i requisiti di connessione con l’attività o le risorse dell’azienda agricola e/o del territorio rurale .

Agriturismo: vincoli -1

- La prestazione dei citati servizi turistici è tuttavia subordinata ad alcuni requisiti soggettivi e oggettivi:
- 1) l'attività può essere svolta esclusivamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile;
- 2) l'attività deve svolgersi attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;
- 3) il tempo di lavoro convenzionale (stabilito da tabelle regionali) dedicato all'attività agrituristica deve essere inferiore a quello relativo alle attività agricole primarie;
- 4) possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo, eventualmente restaurati nel rispetto delle originarie caratteristiche architettoniche e paesaggistiche;
- 5) nella somministrazione di pasti e bevande devono essere utilizzati prevalentemente prodotti propri o prodotti di aziende agricole della zona.

Agriturismo: vincoli - 2

- Nel quadro di questi principi generali, le leggi regionali stabiliscono criteri e limiti per lo svolgimento dei diversi servizi agrituristici prevedendo generalmente, per l'alloggio, il campeggio (c.d. agricampeggio) e la ristorazione, un numero massimo consentito di posti letto, piazzole, pasti o posti-tavola.
- Stabiliscono inoltre il procedimento amministrativo che regolarizza lo svolgimento dell'attività agrituristica che, sia pure con differenze fra una Regione e l'altra, prevede in linea di massima:
 - - una prima fase di accertamento dei requisiti di connessione e complementarità, rispetto all'attività agricola, delle attività agrituristiche che si intende svolgere;
 - - una seconda fase di dichiarazione al Comune dell'inizio dell'attività, corredata dal parere sanitario.
- All'attività agrituristica può essere addetto personale familiare o dipendente, nel quadro delle norme contrattuali, previdenziali e antinfortunistiche previste per l'attività agricola.

Tabella 8 - Aziende agrituristiche in Italia nel 2015 (totali e per i principali servizi di ospitalità)

• Aziende totali	Con alloggio	Con ristorazione	Con altre attività	
• ITALIA	22.238	18.295	11.207	12.416
• Nord	10.446	7.562	5.096	4.879
• Centro	7.642	7.195	2.838	4.993
• Sud	4.150	3.538	3.273	2.544